

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 19-02-2021

Messaggio n. 734

Allegati n.1

OGGETTO: Indennità COVID-19 previste dagli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami

1. Premessa

Gli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (di seguito, anche decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevedono, rispettivamente, la concessione di un'indennità onnicomprensiva-bis e un'indennità onnicomprensiva-ter, pari a 1.000 euro ciascuna, in favore delle seguenti categorie:

- lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;

- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Con le circolari n. 137 del 26 novembre 2020 e n. 146 del 14 dicembre 2020 sono state fornite le istruzioni amministrative relative alle suddette indennità onnicomprensive, in favore delle sopra elencate categorie di lavoratori, alle quali pertanto si rinvia per l'individuazione dei requisiti normativi previsti per le singole categorie di lavoratori.

Si precisa che la citata circolare n. 146/2020, pubblicata prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 137/2020, che ha abrogato il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, si riferisce all'articolo 9 di tale ultimo decreto, la cui disciplina è ora recepita nell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 137/2020.

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire un'istruttoria centralizzata mediante controlli automatici sui requisiti e sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le motivazioni delle reiezioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata "Covid-19: tutti i servizi", servizio "Indennità 600/1000 euro", alla voce "Esiti", sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.

Con il presente messaggio, pertanto, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti, le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Si precisa che, in attuazione della previsione di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto Ristori, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate, che hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non hanno dovuto presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell'indennità onnicomprensiva-bis di cui all'articolo 15 citato, ma la relativa indennità è stata erogata dall'INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell'indennità onnicomprensiva di cui al predetto articolo 9.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, del decreto Ristori, tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate, che hanno già beneficiato della proroga di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 137/2020, non hanno dovuto presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell'indennità onnicomprensiva-ter di cui all'articolo 15-bis citato, ma la relativa indennità è stata erogata dall'INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità precedenti.

2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020

Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell'indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori, riportate in premessa, e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell'esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla data di notifica della reiezione, se successiva), per consentire l'eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l'interessato non abbia prodotto utile documentazione, la

domanda deve intendersi respinta.

L'utente può inviare la documentazione attraverso il link "Esiti" nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda "Indennità 600/1000 euro", per il tramite dell'apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata *riesamebonus600.nomesede@inps.it*, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

Si precisa che, per tutte le "reiezione forti" (come individuate nell'Allegato n. 1), il richiedente, avverso tali provvedimenti di reiezione, può proporre azione giudiziaria (cfr. il paragrafo 9 delle circolari n. 137/2020 e n. 146/2020, nonché il messaggio n. 4358 del 2020).

3. Indirizzi amministrativi sui riesami

3.1 Indennità di cui all'articolo 15 del D.L. n. 137/2020

Considerati i provvedimenti adottati dall'Istituto in materia di indennità onnicomprensiva-bis di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 137/2020, l'assicurato può proporre un'istanza di riesame, che permetta all'Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 137/2020.

Con particolare riferimento alla verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché alla verifica della titolarità di contratto autonomo occasionale in essere per i lavoratori autonomi occasionali, a causa della formulazione della norma, il requisito dell'assenza di titolarità di un rapporto di lavoro deve essere verificato al 30 ottobre 2020 anziché al 29 ottobre 2020.

Inoltre, si precisa che, per l'erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori dello spettacolo, non è prevista alcuna verifica in merito alla titolarità di un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla sua natura.

3.2 Indennità di cui all'articolo 15-bis del D.L. n. 137/2020

Considerati i provvedimenti adottati dall'Istituto in materia di indennità onnicomprensiva-ter di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 137/2020, l'assicurato può proporre un'istanza di riesame, che permetta all'Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare n. 146/2020.

Con particolare riferimento alla verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e per i lavoratori dello spettacolo, nonché alla verifica della titolarità di contratto autonomo occasionale in essere per i lavoratori autonomi occasionali, a causa della

formulazione della norma, si ricorda che il requisito dell'assenza di titolarità di un rapporto di lavoro deve essere verificato al 1° dicembre 2020 anziché al 30 novembre 2020.

Inoltre, si precisa che per i lavoratori dello spettacolo il rapporto di lavoro oggetto di verifica deve essere esclusivamente quello a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo quanto previsto dall'articolo 15-bis del decreto-legge n. 137/2020.

3.3 Precisazioni sugli indirizzi amministrativi per i riesami delle domande presentate dai lavoratori dello spettacolo

In relazione alle domande di indennità COVID-19 presentate per la categoria dei lavoratori dello spettacolo si forniscono le seguenti precisazioni in merito alla gestione dei relativi riesami:

- per le domande di indennità previste dai decreti-legge n. 18/2020, n. 34/2020 e n. 104/2020 veniva inizialmente verificata l'assenza di rapporto di lavoro dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. A seguito della precisazione fornita dall'articolo 15-bis del decreto-legge n. 137/2020, il requisito dell'assenza di rapporto di lavoro si riferisce esclusivamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, diversi dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 81/2015, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto: tutte le altre tipologie lavorative sono compatibili con l'indennità;
- per le domande previste dal decreto-legge n. 34/2020 e dal decreto-legge n. 104/2020 la non titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, come sopra specificata, a differenza di quanto indicato nella circolare n. 125/2020, a seguito di successive precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, già trasmesse alle Strutture territoriali, viene verificata al 19 maggio 2020, in linea con quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 84 del decreto-legge n. 34/2020.

Pertanto, tutte le richieste di riesame, relative a tale categoria di lavoratori, devono essere istruite secondo le indicazioni fornite ai punti precedenti.

4. Indirizzi procedurali

Per gli indirizzi procedurali si rinvia alle specifiche fornite con i precedenti messaggi in materia di indennità COVID-19.

Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.